



**LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

riunita in camera di Consiglio all'udienza del 21 settembre 2012 e composta dai seguenti magistrati:

dr. Vincenzo De Robertis	Presidente rel.
dr. Lucio Montorsi	Consigliere
dr. Fausto Casari	Consigliere

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Sul reclamo ex art. 708, comma quarto, c.p.c. proposto da \_\_\_\_\_ (ricorso depositato il 23 maggio 2012) avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna in data 22-27 dicembre 2011 che, in procedimento di separazione giudiziale promossa da \_\_\_\_\_ nei confronti della moglie \_\_\_\_\_, autorizzava i coniugi a vivere separati, non assegnava la casa coniugale, poneva a carico della \_\_\_\_\_ un onere contributivo, per il mantenimento delle figlie \_\_\_\_\_ (nata l' \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_ (nata il \_\_\_\_\_) di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie anticipate dal \_\_\_\_\_, poneva altresì a carico del marito un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della moglie di € 200,00 mensili.

Ritenuto in fatto:

Il Tribunale di Bologna con il provvedimento reclamato disponeva quanto sopra precisato in relazione alla circostanza pacifica che il \_\_\_\_\_ si era allontanato dalla casa coniugale portando seco una delle due figlie maggiorenni, senza neppure approfondire la situazione dell'altra figlia nata dall'unione in ordine alla sua autosufficienza.

La reclamante si duole che il Presidente, nella sua ordinanza si sia fondato su dichiarazioni del [redacted] in ordine al costo di mantenimento per la figlia [redacted], non avendo tenuto conto dei redditi effettivi dello stesso pari almeno ad € 5.435,00 mensili. Rilevava comunque come i redditi del marito erano sicuramente superiori. Chiedeva, pertanto, in relazione alla sperequazione dei redditi delle parti in causa la determinazione di maggiore assegno di mantenimento a suo favore anche in considerazione delle condizioni di salute precarie di essa [redacted], riconosciuta invalida al 60%. Affermava altresì che la figlia [redacted], che frequentava un corso universitario in Germania, quando rientrava in Italia andava ad abitare con la madre per circa quattro-sei mesi complessivi, essendo, quindi, a suo carico. Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale ove la reclamante avrebbe vissuto con la figlia [redacted], diversa regolamentazione dell'onere contributivo per le figlie a carico dei coniugi, aumento dell'assegno di mantenimento della moglie a carico del [redacted].

Interveniva in causa il Procuratore Generale per chiedere aumento a € 500,00 dell'assegno di mantenimento per la [redacted], mentre anche in questa fase si costituiva il [redacted] per eccepire la inammissibilità del reclamo, sotto il profilo di insussistenza di erroneità evidente dell'ordinanza reclamata e di mancata specificazione dei motivi del reclamo, nel merito la sua infondatezza.

All'odierna udienza in Camera di Consiglio le parti concludevano come da verbale.

Osserva: \*

Il provvedimento reclamato, proprio per la necessità di ulteriori approfondimenti che sfuggono alla fase sommaria che connota anche il presente giudizio di reclamo, non appare connotato da evidente erroneità o abnormità, dovendosi considerare come sicuramente non più convivente con la madre la figlia [redacted] e comunque acquisito che la stessa, quando ritorna in Italia sta indifferentemente con il padre e con la madre.

Pertanto, in attesa di più penetranti elementi che dovranno essere acquisiti in sede istruttoria, anche in ordine ai redditi rispettivi delle parti in causa, deve ritenersi non viziato il provvedimento presidenziale assunto.

su  
sia,  
,00  
ori.  
la  
in  
ida  
urio  
rca  
to,  
glia  
dei  
io.  
,00  
a il  
di  
cata  
  
che  
non  
ome  
sito  
n la  
sede  
non

Le spese vanno lasciate al definitivo.

**P. Q. M.**

La Corte, rigetta il reclamo proposto da  
Così deciso in Bologna il giorno 28 settembre 2012.

Il Presidente  


~~IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO~~  


**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
Depositato in Cancelleria  
Oggi 24 OTT. 2012

~~IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO~~  
Giorgio Zamparelli  
